

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica. C. 2839 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	49
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3773 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. Nuovo testo C. 3651 (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	54
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 e abb.-B, approvato in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	60

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. C. 3828 Boccia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
---	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 12.25.

Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica.

C. 2839 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento in titolo si compone di 9 articoli e non è corredato di relazione tecnica. Esaminando le norme che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito agli articoli da 1 a 9, che recano disposizioni in materia di disciplina dei partiti politici, per quanto attiene alle disposizioni recate dall'articolo 7, rileva che le stesse non sembrano presentare aspetti di rilievo per i profili di quantificazione, tenuto conto che, da un lato, nell'ordinamento è già contenuta

una norma, riprodotta nel testo in esame, che consente agli enti locali di stipulare con i partiti o gruppi politici convenzioni per la messa a disposizione di locali per lo svolgimento di riunioni e altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica e che pone il rimborso delle spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati a carico dei medesimi soggetti utilizzatori (articolo 7, secondo periodo). In secondo luogo, evidenza che la norma che consente agli enti territoriali di fornire beni o servizi ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati iscritti nel registro è configurata quale mera facoltà, ritenendo quindi che la stessa possa essere esercitata nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati a legislazione vigente per gli enti locali medesimi quali quelli connessi con il vincolo del pareggio di bilancio (articolo 7, primo periodo). Premessa l'opportunità di una conferma in merito a quanto sopra evidenziato, riguardo alle previsioni dell'articolo 4, ritiene opportuno invece acquisire elementi volti a suffragare la possibilità di costituire l'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno, riferita ai partiti, con le risorse già disponibili.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel chiarire preliminarmente che le disposizioni di cui all'articolo 7, richiamate dal relatore, non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, osserva che l'istituzione di un'apposita sezione riferita ai partiti politici nel sito internet del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 4, potrà avere luogo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala, tuttavia, la necessità di inserire, dopo l'articolo 9, una norma volta ad assicurare che all'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2839 e abb.-A, recante disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'istituzione di un'apposita sezione riferita ai partiti politici nel sito internet del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 4, potrà avere luogo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare comunque necessario inserire, dopo l'articolo 9, una norma volta ad assicurare che all'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente: 9-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Parisi 7.5, che stabilisce che gli enti territoriali prevedono la messa a disposizione, a titolo gratuito, ai partiti e movimenti politici di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica. Essa prevede inoltre che per le occupazioni di suolo pubblico di modeste entità effettuate tramite l'utilizzo di tavolini, sedie, cavalletti, gazebo, i partiti e movimenti politici sono esentati dal pagamento della tassa o del canone di occupazione e dal pagamento dell'imposta di bollo;

Parisi 7.04, che estende l'esenzione dalla tassa sulle concessioni governative, dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro a tutti gli atti compiuti dai partiti e movimenti politici.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Zaccagnini 2.03, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di una Commissione per l'individuazione del sistema di garanzia democratica all'interno dei partiti e dei gruppi politici organizzati, composta da cinque membri esperti in materia di diritto costituzionale, stabilendo altresì che la partecipazione alla predetta Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolu-

menti o indennità di alcun tipo. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che all'attuazione della proposta emendativa possa effettivamente farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Marco Meloni 2.050, che introduce nell'ordinamento una disciplina complessiva delle elezioni primarie, che vengono definite pubbliche e statali, prevedendo tra l'altro l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un apposito registro degli elettori delle elezioni primarie. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Nuti 6.108, che prevede l'istituzione presso la Corte dei conti di una apposita sezione incaricata del controllo sui rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, composta dai componenti del collegio di cui all'articolo 12, comma 2, della legge n. 515 del 1993 (del quale fanno parte, ai sensi della citata disposizione, tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario), ferma restando l'attuale dotazione organica della Corte medesima. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo confermi che all'attuazione della proposta emendativa possa effettivamente farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sul complesso

delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Zaccagnini 2.03, sul quale esprime nulla osta, attesa la possibilità di assicurare attuazione alle previsioni in essa contenute senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esprime, altresì, parere contrario sull'articolo premissivo Civati 09.050, non richiamato dal relatore, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse, contenute nel fascicolo n. 1.

Vincenzo CASO (M5S) chiede alla rappresentante del Governo di esplicitare le motivazioni poste a fondamento del parere contrario espresso sull'emendamento Nuti 6.108.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma il parere contrario sul citato emendamento, in quanto privo di una apposita relazione tecnica volta a suffragare la possibilità per la Corte dei conti di fare effettivamente fronte ai nuovi compiti ad essa assegnati ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 6.108 e 7.5 e sugli articoli aggiuntivi 2.050, 7.04 e 09.050, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 3773 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2016.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 24 maggio scorso, fa presente che l'insegnamento religioso nelle scuole, di cui all'articolo 6, poiché esercitabile nell'ambito delle opzioni di insegnamenti alternativi già garantite sulla base della normativa vigente, non comporta un aggravio di costi amministrativi.

Chiarisce che il regime fiscale agevolato applicabile alle erogazioni liberali dei privati in favore delle scuole, di cui all'articolo 7, non appare suscettibile di determinare ulteriori effetti in termini di gettito, giacché tale regime non dovrebbe dar luogo ad un ampliamento delle erogazioni effettuate, ma ad un mero effetto di sostituzione con una diversa destinazione delle erogazioni stesse.

Precisa che, ai fini del calcolo dei contributi deducibili agli effetti IRPEF, l'utilizzo dei dati delle erogazioni liberali effettuate nel 2009 risulta notevolmente prudenziale, ove si consideri il recente andamento delle erogazioni liberali ad altre istituzioni religiose verificatosi nel periodo compreso tra gli anni di imposta 2009 e 2014, che ha fatto registrare un decremento delle erogazioni del 28,5 per cento, in termini di frequenza, e del 22,6 per cento, in termini di ammontare erogato. Segnala che il numero dei soggetti interessati a fruire del predetto beneficio, pari a 19.000, appare prudenziale, in quanto costituisce una quota molto elevata degli aderenti all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), pari al 27 per cento.

Evidenzia che gli effetti di minor gettito derivanti dall'articolo 8, che esenta da qualsiasi tributo le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai effettuate all'interno e all'ingresso degli edifici di culto, sono da considerarsi del tutto trascurabili, considerata sia la limitata diffusione dei luoghi di culto interessati dalla disposizione sia l'entità del gettito attuale.

Sottolinea che gli effetti di minor gettito derivanti dall'articolo 13, che equipara il regime tributario degli enti riconosciuti dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai a quello degli enti con finalità di beneficenza o di istruzione, sono da considerarsi del tutto trascurabili, considerato che eventualmente tali enti – di esigua numerosità – già potrebbero beneficiare di fatto dei regimi di favore previsti per gli enti aventi finalità di beneficenza o di istruzione.

Osserva che il beneficio della ripartizione dell'otto per mille a favore dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, di cui all'articolo 18, potrà attingere alle risorse disponibili senza intaccare la quota di pertinenza statale, già preordinata a copertura di altri interventi di spesa.

Rileva che l'impegno alla valorizzazione dei beni costituenti il patrimonio culturale dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai e degli organismi dallo stesso rappresentati, di cui all'articolo 21, potrà essere attuato solo a seguito di apposita disposizione di rango primario, che, qualora determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovrà comunque recare la corrispondente copertura finanziaria.

Precisa, infine, che il diritto ad osservare le festività religiose del 16 febbraio e del 12 ottobre, di cui all'articolo 22, sarà garantito per i dipendenti pubblici all'interno del quadro di flessibilità dell'organizzazione del lavoro.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3773 Governo, approvato dal Senato, recante

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'insegnamento religioso nelle scuole, di cui all'articolo 6, poiché esercitabile nell'ambito delle opzioni di insegnamenti alternativi già garantite sulla base della normativa vigente, non comporta un aggravio di costi amministrativi;

il regime fiscale agevolato applicabile alle erogazioni liberali dei privati in favore delle scuole, di cui all'articolo 7, non appare suscettibile di determinare ulteriori effetti in termini di gettito, giacché tale regime non dovrebbe dar luogo ad un ampliamento delle erogazioni effettuate, ma ad un mero effetto di sostituzione con una diversa destinazione delle erogazioni stesse;

ai fini del calcolo dei contributi deducibili agli effetti IRPEF, l'utilizzo dei dati delle erogazioni liberali effettuate nel 2009 risulta notevolmente prudentiale, ove si consideri il recente andamento delle erogazioni liberali ad altre istituzioni religiose verificatosi nel periodo compreso tra gli anni di imposta 2009 e 2014, che ha fatto registrare un decremento delle erogazioni del 28,5 per cento, in termini di frequenza, e del 22,6 per cento, in termini di ammontare erogato;

il numero dei soggetti interessati a fruire del predetto beneficio, pari a 19.000, appare prudentiale, in quanto costituisce una quota molto elevata degli aderenti all'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), pari al 27 per cento;

gli effetti di minor gettito derivanti dall'articolo 8, che esenta da qualsiasi tributo le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai effettuate all'interno e all'ingresso degli edifici di culto, sono da considerarsi del tutto trascurabili,

considerata sia la limitata diffusione dei luoghi di culto interessati dalla disposizione sia l'entità del gettito attuale;

gli effetti di minor gettito derivanti dall'articolo 13, che equipara il regime tributario degli enti riconosciuti dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai a quello degli enti con finalità di beneficenza o di istruzione, sono da considerarsi del tutto trascurabili, considerato che eventualmente tali enti – di esigua numerosità – già potrebbero beneficiare di fatto dei regimi di favore previsti per gli enti aventi finalità di beneficenza o di istruzione;

il beneficio della ripartizione dell'otto per mille a favore dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, di cui all'articolo 18, potrà attingere alle risorse disponibili senza intaccare la quota di pertinenza statale, già preordinata a copertura di altri interventi di spesa;

l'impegno alla valorizzazione dei beni costituenti il patrimonio culturale dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai e degli organismi dallo stesso rappresentati, di cui all'articolo 21, potrà essere attuato solo a seguito di apposita disposizione di rango primario, che, qualora determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovrà comunque recare la corrispondente copertura finanziaria;

il diritto ad osservare le festività religiose del 16 febbraio e del 12 ottobre, di cui all'articolo 22, sarà garantito per i dipendenti pubblici all'interno del quadro di flessibilità dell'organizzazione del lavoro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. Nuovo testo C. 3651.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2016.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiede un ulteriore breve rinvio dell'esame del provvedimento, in attesa di acquisire gli ulteriori elementi di informazione necessari al positivo prosieguo del provvedimento per quanto concerne gli aspetti di carattere finanziario.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

C. 698 e abb.-B, approvato in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, osserva che il progetto di legge reca disposizioni in materia di assistenza di persone affette da disabilità grave prive di sostegno familiare. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato. Durante l'esame presso il Senato sono state presentate due relazioni tecniche. La prima relazione tecnica, riferita al testo approvato dalla Camera, conferma la quantificazione contenuta nella

relazione tecnica già presentata nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera, modificando contestualmente le annualità di riferimento al fine di considerare lo slittamento della data di entrata in vigore dall'annualità 2015 a quella 2016. Un'ulteriore relazione tecnica è riferita all'emendamento del relatore 1.200 (testo 3). Tale proposta emendativa interviene su diversi articoli del provvedimento, disponendo altresì la modifica della norma di copertura finanziaria, di cui all'articolo 9. Esaminando le modifiche introdotte dal Senato considerate dalle relazioni tecniche, nonché le altre modifiche che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Riguardo agli articoli da 1 a 4, che recano disposizioni in materia di assistenza alle persone con disabilità grave, in merito all'estensione delle finalità della normativa in esame rinvia ai successivi articoli 5 e 6. Riguardo alla definizione di assenza di sostegno familiare per i destinatari delle misure previste dal testo in esame (articolo 1, comma 2), non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale ritiene necessaria una conferma, che risulti sostanzialmente inalterata la platea di riferimento degli interessati dalla disciplina dettata dal testo in esame. Con riferimento alla specificazione che regioni e province autonome assicurino, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'assistenza sanitaria e sociale ai soggetti individuati dal provvedimento in esame – compresi i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione – non ha osservazioni da formulare, atteso che la concreta individuazione delle prestazioni appare demandata alle Regioni nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica (articolo 2, comma 1). Non ha altresì osservazioni da formulare relativamente alla specificazione del requisito della disabilità grave, di cui all'articolo 4, tenuto conto che viene esplicitato il rinvio ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 2.

Con riferimento agli articoli 5 e 6, che prevedono agevolazioni fiscali, in merito

all'introduzione del rinvio all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, ai fini della definizione della condizione di disabilità grave, ritiene utile una conferma del fatto che, per effetto del medesimo, non risulti sostanzialmente modificata la platea di riferimento utilizzata ai fini della quantificazione degli effetti ascritti agli articoli in esame dalla relazione tecnica riferita al testo approvato dalla Camera. Per quanto riguarda l'ampliamento dell'ambito applicativo delle agevolazioni fiscali, esteso alla costituzione di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, nonché alla costituzione di fondi speciali disciplinati con contratti fiduciari anche presso Onlus, ricorda che la precedente relazione tecnica ha ipotizzato che 1.430 soggetti costituissero un *trust* per i propri figli e sulla base di tale parametro ha stimato gli oneri sia in termini di imposte dirette che di imposte indirette. Considera opportuno quindi chiarire se l'introduzione di nuove tipologie agevolative (vincoli di destinazione e fondi speciali) possa ampliare la platea di soggetti da considerare, tenuto conto che, rispetto al testo approvato dalla Camera, le nuove tipologie di gestione del patrimonio potrebbero risultare maggiormente attraenti rispetto alla costituzione del *trust*. Ritiene inoltre che andrebbe verificato se possano configurarsi effetti di minor gettito, non considerati dalla relazione tecnica, attribuibili all'estensione dell'esenzione dalle imposte di successione e donazione nonché dell'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per i trasferimenti in favore del soggetto che ha istituito il *trust*, il vincolo di destinazione o il fondo speciale in caso di premorienza del disabile. Per quanto concerne gli effetti in termini di imposte dirette stimati dalla relazione tecnica, rileva che, con riferimento alla sostituzione del « reddito imponibile » con il « reddito complessivo » andrebbero esplicitati, in primo luogo, i criteri e le procedure adottate dalla relazione tecnica ai fini della stima della riduzione del gettito IRPEF. In particolare, andrebbe chiarito se l'onere indicato sia riferito

esclusivamente all'incremento del tetto massimo deducibile ovvero se consideri anche l'ampliamento dell'ambito di operatività delle agevolazioni. In secondo luogo, andrebbe verificato se possano prodursi effetti apprezzabili in termini di IRES, non considerati dalla relazione tecnica. In ordine ai predetti profili considera pertanto utile acquisire elementi di valutazione dal Governo.

Riguardo all'articolo 9, che reca disposizioni finanziarie, con riferimento ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che la lettera *b*) del comma 1 provvede alla copertura dell'importo corrispondente alle ulteriori minori entrate derivanti dalle modifiche introdotte dal Senato all'articolo 6, valutate in 258.000 euro per il 2017 e in 150.000 euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2016-2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità. Infine, rileva che il comma 2 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge di stabilità per il 2016, le risorse che dovrebbero risultare strutturalmente non occorrenti alla copertura delle minori entrate cui ha fatto riferimento in precedenza, al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle medesime risorse.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*).

In riferimento alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, fa quindi presente che la stima degli oneri derivanti dagli articoli 5 e 6, in materia di agevo-

lazioni fiscali, tiene conto dei possibili effetti sostitutivi derivanti dalle erogazioni liberali per le quali è possibile fruire dell'agevolazione, considerando sostanzialmente immutata la platea di soggetti da considerare.

Rileva, inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo 6, che prevedono l'estensione dell'esenzione dalle imposte di successione e donazione nonché dell'applicazione in misura fissa delle imposte di registro ed ipocatastali per i trasferimenti in favore del soggetto che ha istituito il *trust*, il vincolo di destinazione o il fondo speciale in caso di premorienza del disabile, non determinano effetti finanziari poiché il gettito derivante dall'imposta di successione risulta poco rilevante, posto che la vigente disciplina dell'imposta di successione, prevedendo franchigie molto alte, fa sì che rientri in ogni caso nell'esenzione la maggior parte delle successioni.

Chiarisce altresì che la stima degli effetti finanziari derivanti dalla sostituzione del «reddito imponibile» con il «reddito complessivo», di cui all'articolo 6, comma 7, si basa sull'applicazione del differenziale medio tra le predette tipologie di reddito desunto sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche pari al 5 per cento. Precisa che l'applicazione di tale percentuale alla stima degli effetti finanziari delle disposizioni nel testo risultante prima delle modifiche introdotte dal Senato equivale ad ipotizzare prudenzialmente che per tutti i soggetti che effettuano l'erogazione si sia in presenza del limite massimo di deducibilità, pari al 20 per cento del reddito.

Rileva, infine, che le modifiche introdotte dal Senato agli articoli 5 e 6 non appaiono suscettibili di determinare sostanziali effetti in termini di gettito IRES.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 698 e abb.-B, approvato in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato,

recante Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la stima degli oneri derivanti dagli articoli 5 e 6, in materia di agevolazioni fiscali, tiene conto dei possibili effetti sostitutivi derivanti dalle erogazioni liberali per le quali è possibile fruire dell'agevolazione, considerando sostanzialmente immutata la platea di soggetti da considerare;

le disposizioni di cui all'articolo 6, che prevedono l'estensione dell'esenzione dalle imposte di successione e donazione nonché dell'applicazione in misura fissa delle imposte di registro ed ipocatastali per i trasferimenti in favore del soggetto che ha istituito il *trust*, il vincolo di destinazione o il fondo speciale in caso di premorienza del disabile, non determinano effetti finanziari poiché il gettito derivante dall'imposta di successione risulta poco rilevante, posto che la vigente disciplina dell'imposta di successione, prevedendo franchigie molto alte, fa sì che rientri in ogni caso nell'esenzione la maggior parte delle successioni;

la stima degli effetti finanziari derivanti dalla sostituzione del « reddito imponibile » con il « reddito complessivo », di cui all'articolo 6, comma 7, si basa sull'applicazione del differenziale medio tra le predette tipologie di reddito desunto sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche pari al 5 per cento;

l'applicazione di tale percentuale alla stima degli effetti finanziari delle disposizioni nel testo risultante prima delle modifiche introdotte dal Senato equivale ad ipotizzare prudenzialmente che per tutti i soggetti che effettuano l'erogazione si sia in presenza del limite massimo di deducibilità, pari al 20 per cento del reddito;

le modifiche introdotte dal Senato agli articoli 5 e 6 non appaiono suscettibili di determinare sostanziali effetti in termini di gettito IRES,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 12.40.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

C. 3828 Boccia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 maggio 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda che nella settimana scorsa ha avuto luogo lo svolgimento della relazione illustrativa nonché l'effettuazione di un ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul contenuto della legge di bilancio e sull'equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali, di cui alla legge n. 243 del 2012, congiuntamente con l'omologa Commissione del Senato.

Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di intervenire sulle questioni di merito del provvedimento nel prosieguo del dibattito, anche alla luce delle proposte emendative che saranno eventualmente presentate dai gruppi parlamentari. Al riguardo, rappresenta tuttavia la disponibilità del Governo ad illustrare talune proposte di modifica al testo, di carattere prevalentemente tecnico, già a partire dalla giornata di domani.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, nel prendere positivamente atto della disponibilità da parte del Governo ad illustrare le citate proposte di modifica già nel giro dei prossimi giorni, ricorda che, sulla base di quanto convenuto nell'ultimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti è stato comunque fissato alle ore 11 di lunedì prossimo, in accoglimento di una richiesta in tal senso avanzata da taluni gruppi parlamentari. Fermo restando il termine testé richiamato, auspica tuttavia che i gruppi parlamentari medesimi siano nelle condizioni di presentare le proprie proposte emendative già entro la fine di questa settimana, in tal modo consentendo di poter realisticamente avviare l'esame delle medesime già all'inizio della prossima settimana e, qualora la programmazione dei lavori lo richiedesse, porre l'Assemblea nelle condizioni di esaminare il testo già a partire da lunedì 20 giugno.

Rocco PALESE (Misto-CR), nel condividere il suggerimento del presidente Boccia in ordine ad una presentazione quanto più sollecita possibile delle proposte emendative di iniziativa parlamentare, ricorda che il testo del provvedimento rappresenta il risultato di una approfondita elaborazione, alla quale hanno fattivamente contribuito tutti i gruppi parlamentari, inclusi quelli che non hanno sottoscritto l'articolo in esame. Rammenta, altresì, che il provvedimento fa seguito allo svolgimento, assieme alla omologa Commissione del Senato, di un'ampia indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti

e delle procedure di bilancio conclusasi al termine dell'anno 2015 e che solo la settimana scorsa ha avuto luogo sul provvedimento medesimo, come d'altronde richiamato anche dal presidente Boccia, un apposito ciclo di audizioni. Tanto premesso, ritiene quindi che solo l'effettivo avvio dell'esame delle proposte emendative a partire dai giorni iniziali della prossima settimana potrebbe consentire l'approdo del provvedimento in Assemblea eventualmente anche in anticipo rispetto all'attuale calendarizzazione dei lavori, prevista a partire dal giorno 27 giugno.

Maino MARCHI (PD) conviene circa l'opportunità che i gruppi prendano in considerazione l'eventualità di procedere alla presentazione degli emendamenti entro la fine di questa settimana, al fine di avviarne effettivamente l'esame sin dall'inizio della settimana successiva e di deliberare il conferimento del mandato al relatore entro la prossima settimana, in modo eventualmente di consentirne l'esame in Assemblea anche a partire da lunedì 20 giugno.

Venendo quindi ai contenuti specifici della proposta di legge, si sofferma su due questioni meritevoli a suo avviso di ulteriore approfondimento, come peraltro emerso anche nel corso delle audizioni svolte la settimana passata. Intende fare riferimento, in primo luogo, alla tematica relativa alle cosiddette clausole di salvaguardia, la cui concreta attivazione riveste una particolare rilevanza, tenuto conto che generalmente esse attengono a disposizioni che interessano l'ambito dei diritti soggettivi. Al riguardo, considera pertanto opportuno svolgere un supplemento di riflessione rispetto alle nuove modalità procedurali individuate dall'articolo 3 del testo in esame, al fine di eventualmente introdurre specifici correttivi, quali, ad esempio, la previsione – laddove si renda necessario sospendere temporaneamente l'efficacia delle disposizioni legislative per le quali sia stato riscontrato uno sforamento rispetto alle previsioni di spesa – di una decisione collegiale del Consiglio dei ministri, come del resto ipotizzato anche

dal Ministro Padoan nel corso della sua audizione del 26 maggio scorso. In secondo luogo, ritiene opportuno meglio puntualizzare la disciplina attuativa relativa agli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), che ne prevede, tra l'altro, l'inserimento in apposito allegato al Documento di economia e finanza, posto che l'attuale formulazione della norma sembrerebbe prestarsi ad un eccessivo mar-

gine di discrezionalità in fase applicativa che potrebbe, a suo giudizio, non valorizzare sufficientemente il ruolo attivo del Parlamento in tale rilevante passaggio.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 e abb.-B, approvato in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
UFFICIO IX

Roma, - 6 GIU. 2016

All'Ufficio Legislativo - ECONOMIA
SEDE

Prot. Nr 49159/2016
Prot. Entrata Nr 49124/2016
Allegati: 1
Risposta a Nota del:

e p.c. All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo - SEDE

OGGETTO: AC 698-B Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

Sono stati esaminati il provvedimento indicato in oggetto, nel testo come risultante dall'approvazione in seconda lettura dal Senato, e la relativa relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196/2009.

Al riguardo, prendendo atto delle modifiche apportate al provvedimento in esame, per quanto di competenza, si restituisce la relazione tecnica verificata positivamente.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Prot: RGS 0049124/2016

AC 698 e abb/B "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare" (cd. Dopo di noi)

Relazione tecnica

Articoli 1-4

L'articolo 1 (*Finalità della legge*) dispone che finalità della legge è di favorire il benessere, l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità mediante la disciplina di misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado fornire l'adeguato sostegno genitoriale.

Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge.

Nel prosieguo si fa riferimento, ai fini dell'individuazione della platea dei beneficiari, ai dati forniti dall'ISTAT, sulla base di quelli disponibili nell'archivio, relativi ai beneficiari di prestazioni pensionistiche INPS¹.

In particolare, si fa riferimento all'unico dato disponibile e cioè quello relativo ai percettori di pensione di invalidità con indennità di accompagnamento.

Si tratta di una platea che tende a coincidere con quella individuata anche se possono darsi casi di percezione dell'indennità di accompagnamento senza che vi sia l'accertamento *ex lege* n. 104/1992, e, altresì, più frequentemente, casi caratterizzati dalla presenza dell'accertamento di cui innanzi che non vedono l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.

I percettori di indennità di accompagnamento nel 2012 erano 2.111.524 mila, di cui 580.915 mila di età fino ai 64 anni, e 1.530.609 mila di età pari o superiore a 65 anni.

¹ Si veda l'audizione del Direttore del Dipartimento per le statistiche sociali e ambientali dell'Istituto nazionale di statistica tenutasi il 15 ottobre 2014 innanzi la XII Commissione "Affari sociali" della Camera dei Deputati.

Prot: RGS 0049124/2016

Con riferimento alla posizione nel contesto familiare dei giovani e adulti fino a 64 anni, ISTAT evidenzia che la metà di essi (circa 260 mila) - considerando la stima desunta dai percettori di pensione con indennità di accompagnamento - vive come figlio con uno o entrambi i genitori, il 20,3% vive con il partner e i figli, il 10,6% solo con il partner ed il 9,6% vive solo.

Per quanto la richiamata cifra di 260 mila persone che vive come figlio con uno o entrambi i genitori, così come quella delle persone che vivono sole - circa 51 mila -, non può automaticamente riferirsi alla disposizione del testo del disegno di legge, appare comunque questo l'universo di riferimento più ampio nel quale è possibile individuare le persone "prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza".

Ovviamente per molti di coloro che vivono con i genitori, si può presumere la sussistenza delle condizioni per sostenerne l'assistenza.

Assumendo che si tratti della metà del totale i beneficiari potenziali si perviene alla quantificazione di circa 150 mila soggetti su poco oltre 300 mila.

L'INPS ha potuto effettuare estrazioni più precise dal proprio archivio con esclusivo riferimento alle certificazioni mediche pervenute a partire dal 2010, in quanto anno, questo, dal quale il giudizio finale sull'accertamento è stato posto dal legislatore in capo all'Istituto. A tal fine, il Coordinamento generale medico-legale dell'Istituto ha effettuato un'estrapolazione di dati relativi ai soggetti affetti da patologie ad insorgenza in età infantile e/o giovanile (tali da non compromettere significativamente l'aspettativa di vita) alle quali le attuali conoscenze mediche attribuiscono una speranza di vita sufficientemente elevata da poter ipotizzare la loro sopravvivenza ai genitori.

Le persone accertate con tali patologie e con meno di 65 anni sono state, a partire dal 2010, circa 115 mila, alle quali, in circa 37 mila casi, è stato riconosciuto anche lo *status* di portatore di *handicap* grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

Di queste persone, il 40% sono minorenni e più di due terzi hanno un'età inferiore a 35 anni.

Data la giovane età di questi soggetti e le modalità con cui sono stati estratti deve ritenersi che il numero di persone nelle medesime condizioni accertate prima del 2010 sia almeno pari a due volte quello individuato con riferimento agli ultimi cinque anni, di talché si tratterebbe, complessivamente, di oltre 100 mila soggetti.

Sulla base dell'evidenza disponibile si può pertanto stimare una platea potenziale collocabile tra i 100 e i 150 mila soggetti.

Prot: RGS 0049124/2016

In favore di tali persone, individuate ai sensi dell'articolo 1, all'articolo 2 si stabilisce la definizione di livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale secondo le modalità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in attuazione del c.d. federalismo fiscale. Durante l'esame al Senato all'articolo 2, comma 1 sono stati introdotti due periodi che prevedono che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'assistenza sanitaria e sociale ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, anche mediante l'integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i comuni e che, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e dei vincoli di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscano, nell'ambito territoriale di competenza, i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione. Da tali modifiche non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali, comunque, si prevede che, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, siano definiti obiettivi di servizio in favore dei medesimi beneficiari.

Detti obiettivi di servizio sono previsti da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata.

L'articolo 3 istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nei cui limiti vanno individuati gli obiettivi di servizio.

La dotazione del Fondo è determinata in misura pari a 90 milioni di euro per il 2016, a 38,3 milioni di euro per il 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018

Il Fondo è ripartito alle Regioni sulla base di un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Il medesimo decreto individua i requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione cui si provvede col Fondo.

Dall'articolo 3 conseguono pertanto maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 90 milioni di euro per il 2016, a 38,3 milioni di euro per il 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018

L'articolo 4 individua le finalità degli obiettivi di servizio e, quindi, degli interventi finanziati a valere sulle risorse. In particolare:

Prot: RGS 0049124/2016

a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione, di supporto alla domiciliarità in residenze o gruppi appartamento che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengono conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità;

b) realizzare interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali emergenze;

c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone di cui all'articolo 1, comma 2 volti alla creazione di strutture alloggiative di tipo familiare o di analoghe soluzioni residenziali previste dalle normative regionali, che possono comprendere gli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi e delle strutture;

d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone di cui all'articolo 1, comma 2.

Al fine di valutare l'appropriatezza delle risorse assegnate al Fondo in relazione ai possibili beneficiari, va tenuto presente che al finanziamento dello stesso si provvederà con quota parte delle risorse stanziare a tale scopo dal comma 400 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pari complessivamente a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, e con le risorse eventualmente stanziare ai sensi dell'articolo 4, comma 2, da regioni, enti locali, enti del terzo settore nonché da altri soggetti di diritto privato. Il rispetto del limite di spesa previsto per la dotazione del suddetto fondo sarà, comunque, garantito mediante la previsione di specifici criteri di accesso alle misure previste, nonché attraverso forme di compartecipazione al costo, che saranno individuate nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale si provvederà annualmente, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, alla ripartizione del fondo medesimo.

Si precisa ad ogni modo che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per le aziende sanitarie, in quanto gli interventi finanziati a valere sulle risorse del fondo sono volti a favorire soluzioni abitative che riproducano il più possibile ambienti di vita familiare per le persone interessate, ferme restando le prestazioni sanitarie già eventualmente loro erogate a legislazione vigente.

Articolo 5

(Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave)

La norma in esame prevede l'aumento della spesa massima detraibile da 530 euro a 750 euro dei premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.

Prot: RGS 0049124/2016

Sulla base dei dati ISTAT i disabili gravi che potrebbero essere interessati dalla norma in esame sono circa 260.000.

Per individuare la potenziale platea di sottoscrittori, è stato ipotizzato che i soggetti interessati abbiano un figlio disabile a carico e dichiarino un reddito complessivo non inferiore a 20 mila euro; tali soggetti, mediante elaborazioni effettuate tramite modello di microsimulazione IRPEF, si stima siano circa il 55%.

Applicando tale percentuale al totale dei disabili gravi, si stima una platea di soggetti interessati pari a 143.000.

Ipotizzando che la platea individuata stipuli una polizza ex novo, incentivata dalla proposta normativa in esame, si stima una variazione di gettito Irpef di competenza annua pari a -20,4 milioni di euro ($143.000 * 750 * 19\%$).

Considerando la decorrenza dall'anno 2016, si stima il seguente andamento finanziario:

	2016	2017	dal 2018
IRPEF	0	-35,7	-20,4

in milioni di euro

Articolo 6, commi 1, 4, 6 e 7

(Agevolazione tributarie per i trust costituiti in favore di persone affette da disabilità grave)

La proposta in oggetto prevede una serie di agevolazioni verso trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata seguendo la legge 104/92.

In primis, si dispone che ai trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito conferiti nei suddetti trust, non si applica l'imposta di successione e donazione; inoltre, si prevede che ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Infine, si prevede che gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall'imposta di bollo.

Prot: RGS 0049124/2016

La normativa attuale, per ciò che concerne le imposte indirette, già dispone che in caso di trust "trasparenti" (fattispecie in cui rientrano i trust in oggetto), sia applicata la normativa in essere per i soggetti beneficiari.

Dal punto di vista delle successioni e donazioni, si ha che la franchigia applicata ai soggetti svantaggiati sia pari a 1,5 milioni di euro. Pertanto, il vantaggio fiscale si individua in quei trust diretti a disabili con patrimoni superiori alla suddetta soglia.

Per quanto concerne la disposizione relativa all'esenzione delle imposte di registro e ipocatastali relative ai trasferimenti in favore dei suddetti trust, fa d'uopo ricordare che la normativa attuale non prevede alcun tipo di vantaggio fiscale in caso l'acquirente sia una persona disabile. Pertanto il risparmio in termini di imposta è pari al 2% in caso di prima casa e al 9% negli altri casi oltre le imposte ipocatastali in termini fissi.

Partendo dai dati utilizzati in sede di analisi del provvedimento per le agevolazioni di natura IRPEF/IRES, si è supposto che i soggetti individuati in tale sede (pari a 1.430), costituiscano un trust per i propri figli. Inoltre, si è ipotizzato che la metà dei trust si impegni in acquisti di immobili (sempre per la finalità di elevare la qualità della vita del soggetto beneficiario). Non avendo ulteriori qualificazioni, possiamo supporre che la metà degli acquisti avrebbe scontato l'aliquota agevolata prima casa, mentre la restante metà no (per via di agevolazione già utilizzata, o semplicemente per una valorizzazione finanziaria del capitale teso alla costituzione di una struttura di reddito suppletivo necessario a rispondere alle esigenze del soggetto in parola).

Applicando pertanto un valore medio delle transazioni pari a 200.000 euro (il valore utilizzato è più alto della media anche per tener conto delle diverse finalità e delle eventuali esigenze specifiche connesse con la disabilità nonché la tipologia di soggetti interessati con patrimonio di partenza mediamente più alto) si perviene ad una stima di gettito non riscosso pari a circa 7 milioni di euro.

Sommando a questi la parte di imposte di donazione e successione non riscossa, come sopra definita, e l'esenzione dalle imposte degli atti e dei bolli come sopra esplicitato, si perviene ad una perdita di gettito dell'ordine dei 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

In sede di seconda lettura al Senato è stata prevista l'estensione delle agevolazioni fiscali ivi previste anche ai vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, nonché ai fondi speciali disciplinati con contratti fiduciari ovvero presso Onlus.

Più in dettaglio le modifiche proposte riguardano:

- l'ampliamento della portata applicativa della norma ad ipotesi come la costituzione di vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter nonché di fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione disciplinati con contratto fiduciario ovvero costituiti presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10, comma 1, del decreto

Prot: RGS 0049124/2016

legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche e che operano nel settore della beneficenza;

- in caso di premorienza del beneficiario l'estensione delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni previste anche ai trasferimenti dei beni e dei diritti reali a favore dei soggetti che hanno istituito il trust;
- l'ordinaria applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, tenendo conto del rapporto di parentela o coniugio esistente fra il disponente e il beneficiario, nel caso di trasferimento del patrimonio residuo di cui alla lettera h) del comma 3, del medesimo articolo 6;
- la misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, e l'esenzione totale dall'imposta di bollo peraltro già previste;

Con particolare riferimento alla possibilità di costituire fondi speciali presso le Onlus si precisa che l'art. 3 del D.lgs. 346 del 1990, prevede già l'esenzione dalla imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti a titolo gratuito effettuati in favore delle citate organizzazioni di utilità sociale.

Inoltre, al fine di evitare eventuali forme di elusione fiscale, si prevede l'applicazione dell'imposta in misura ordinaria sul trasferimento del patrimonio residuo a beneficiari diversi dai soggetti disabili.

Per quanto riguarda la misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale non si hanno osservazioni, in quanto non rilevano per gli aspetti di carattere finanziario.

Le modifiche all'articolo 6 relative ai commi in esame non comportano nella sostanza variazioni di gettito rispetto al testo approvato dalla Camera dei Deputati relativamente alle imposte indirette.

Articolo 6, comma 9

(Agevolazione tributarie per i trust costituiti in favore di persone affette da disabilità grave)

La proposta in oggetto prevede che, a decorrere dal periodo di imposta 2016, le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei trust in esame siano deducibili nella misura massima del 20 per cento del reddito imponibile e di 100.000 euro annui.

In assenza di dati di dettaglio ai fini della stima si ipotizza, per quanto riguarda le persone fisiche, che le erogazioni liberali e donazioni in oggetto siano effettuate da una platea corrispondente all'1% dei soggetti disabili gravi individuati in base ai dati ISTAT, circa 260.000, considerando solo una percentuale pari a quella di coloro che, in base alle dichiarazioni dei redditi, avendo un figlio disabile a carico, dichiarano un reddito non inferiore ai 20.000 euro annui, circa il 55%. Si stimano quindi erogazioni liberali da parte di 1.430 soggetti (1% x 260.000 x 55%), per un importo medio annuo pro-capite ipotizzato in 5.000 euro. Applicando un'aliquota marginale media del 40% si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua pari a -2,86 milioni di euro, cui si aggiungono -0,1 e -0,04 milioni di euro di addizionale regionale e comunale rispettivamente. Per

Prot: RGS 0049124/2016

quanto riguarda i soggetti IRES, sulla base dei dati dichiarativi dell'anno di imposta 2013, si stima che il complesso delle erogazioni liberali di cui all'articolo 100 comma 2 del TUIR determini una perdita di gettito annua di circa 41 milioni di euro. Ipotizzando che la norma in esame determini un effetto aggiuntivo pari all'1% di tale ammontare, si stima una perdita di gettito IRES di competenza annua di circa -0,5 milioni di euro.

Di seguito gli effetti finanziari, nell'ipotesi di decorrenza della norma dal 2016:

	2016	2017	Dal 2018
IRPEF	0,0	-5,0	-2,86
Addizionale regionale	0,0	-0,1	-0,1
Addizionale comunale	0,0	-0,05	-0,04
IRES	0,0	-0,85	-0,5
Totale	0,0	-6,0	-3,5

in milioni di euro

In sede di seconda lettura al Senato le modifiche apportate, inoltre, prevedono, al comma 9, che a decorrere dal 2016, le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del D.L. n. 35 del 2005 si applicano, nella maggior misura del 20 per cento del reddito complessivo e nel maggior tetto massimo annuale di 100.000 euro, anche con riferimento alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust o dei fondi speciali istituiti ai sensi delle specifiche disposizioni ivi espressamente richiamate.

Le modifiche apportate in seconda lettura comportano quanto segue. Il nuovo comma 9 dell'articolo 6, dispone che le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei trust in esame siano deducibili nella misura massima del 20 per cento del reddito complessivo e di 100.000 euro annui.

La formulazione nel testo approvato dalla Camera dei Deputati dell'articolo 6 (comma 7) prevedeva un limite massimo di deducibilità del 20 per cento del reddito **imponibile** e di 100.000 euro annui.

Si stima che la modifica possa comportare rispetto a quanto sopra stimato in sede di valutazione della disposizione originaria una ulteriore perdita di gettito pari a -0,143 milioni di euro di IRPEF ed a -0,005 e -0,002 milioni di euro di addizionale regionale e comunale.

Di seguito gli effetti finanziari (milioni di euro):

Prot: RGS 0049124/2016

	2016	2017	2018
IRPEF	0,0	-0,250	-0,143
Addizionale regionale	0,0	-0,005	-0,005
Addizionale comunale	0,0	-0,003	-0,002
Totale	0,0	-0,258	-0,150

milioni di euro

Pertanto gli effetti complessivi dell'articolo 6, comma 9, dopo le modifiche introdotte in seconda lettura al Senato risultano essere i seguenti, nell'ipotesi di decorrenza della norma dal 2016:

	2016	2017	Dal 2018
Totale	0,0	-6,258	-3,650

in milioni di euro

Al fine di tenere conto degli effetti finanziari previsti dalle modifiche disposte dalla proposta emendativa, il comma 1 dell'articolo 9, è stato integrato prevedendo la copertura finanziaria del maggior onere - valutato in 258.000 euro per l'anno 2017 e in 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018 - mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articoli 7 e 8

L'articolo 7 prevede l'avvio di *Campagne informative* da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni di cui al testo in riferimento, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza delle persone con disabilità prive del sostegno familiare e per sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine alla finalità di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità.

Dette campagne è espressamente previsto che siano svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

L'articolo 8 stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette al Parlamento annualmente, entro il 30 giugno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui alla

Prot: RGS 0049124/2016

presente legge, sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9 e sull'andamento effettivo delle minori entrate derivanti dalle disposizioni in esame..

Da detta disposizione non deriva, con evidenza, alcun onere.

Articolo 9

L'articolo 9 reca le *Disposizioni finanziarie* concernenti la copertura finanziaria del provvedimento, prevedendo che agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutate complessivamente in 51,958 milioni di euro per l'anno 2017 e in 34,050 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede:

- a) quanto a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 400 della legge 28 dicembre 2015, n.208;
- b) quanto a 258.000 euro per l'anno 2017 e in 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Infine, il comma 2 dell'articolo 9 attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze il monitoraggio delle minori entrate recate dagli articoli 5 e 6, prevedendo, che le eventuali risorse corrispondenti all'eventuale minore esigenza di copertura delle minori entrate previste dall'articolo 9, valutata in via strutturale sulla base delle risultanze del monitoraggio delle predette minori entrate e quantificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono, a decorrere dall'anno di quantificazione, nel Fondo di cui all'articolo 3.

Pertanto dal complessivo provvedimento conseguono i seguenti effetti finanziari:

Prot: RGS 0049124/2016

Riepilogo effetti finanziari
 (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)
 (valori in mln di euro)

	2016	2017	2018	2019
articolo 3 Fondo	-90	-38,3	-56,1	-56,1
articolo 5 minori entrate	0	-35,7	-20,4	-20,4
articolo 6 minori entrate	0	-16,258	-13,65	-13,65
Totale minori entrate e maggiori oneri	-90	-90,258	-90,15	-90,15
articolo 9 Copertura: riduzione autorizzazione di spesa comma 400 legge n. 208/2015	90	90	90	90
articolo 9 Copertura: riduzione stanziamento del fondo speciale di parte corrente		0,258	0,15	0,15
Effetto complessivo provvedimento	0,00	0,00	0,00	0,00

La verifica delle predette relazioni tecniche, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

- 6 GIU. 2016

